



Comune di Vicenza

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE MOBILITÀ

P.G.N. 22453

Proroga Ord. P.G.N. 12068 del 07/03/2005

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: Integrazione / modifica dell'ordinanza n. 3474 del 20 giugno 1996 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla circolazione dei mezzi per le operazioni di carico e scarico merci in Zona a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali comprese.

IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITÀ

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n. 924/34503 del 14.12.1999 di approvazione del Programma per la razionalizzazione della distribuzione delle merci nell'area urbana di Vicenza, per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico, per l'esecuzione delle relative opere e l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni inquinanti, che consiste sostanzialmente nell'attivazione di una piattaforma logistica per la raccolta e la distribuzione delle merci mediante l'utilizzo di mezzi a ridotto impatto ambientale;
- la delibera di Giunta Regionale n. 5102 del 28.12.1999 con la quale la Regione Veneto ha approvato il programma di razionalizzazione di cui al punto precedente;
- l'ordinanza n. 3474 del 20 giugno 1996 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare i commi 10) e 10 bis) che disciplinano la circolazione dei mezzi per le operazioni di carico e scarico delle merci e/o cose nella Zona a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali;
- l'ordinanza P.G.N. 12068 del 07 marzo 2005 con la quale si apportano modifiche ed integrazioni all'ordinanza di cui al punto precedente;

PREMESSO:

- che l'attuale sistema di approvvigionamento delle merci nelle Zone a Traffico Limitato e nelle aree pedonali comporta, mediamente, oltre 1000 consegne giornaliere concentrate in due fasce orarie, 7,00/9,30 e 14,30/16,00, attuali orari di franchigia, con notevole congestione di traffico e inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che:

- ai fini della riduzione dell'impatto ambientale, il "Piano di tutela e risanamento dell'atmosfera" approvato con delibera di Giunta Regionale del 4 aprile 2003 n. 902, prevede che la razionalizzazione della distribuzione delle merci rientra tra le Azioni elencate per la riduzione degli inquinanti PM10 e IPA nei Centri Storici;
- uno dei principali obiettivi del programma di razionalizzazione della distribuzione delle merci è la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed il decongestionamento del Centro Storico **attraverso la riorganizzazione del sistema distributivo delle merci in città, finalizzato alla massimizzazione dei carichi di viaggio e alla minimizzazione del numero dei viaggi per la distribuzione delle merci, con conseguenti benefici in termini di riduzione della congestione veicolare e dell'impatto ambientale mediante utilizzo di mezzi non inquinanti;**
- l'area del Centro Storico individuata come ZTL e le relative Aree Pedonali comprese, rappresenta un'area particolarmente delicata, dove è necessario salvaguardare in particolare i valori ambientali e storico - architettonici, nonché ridurre gli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione e sulla salute pubblica, anche attraverso il contenimento delle emissioni inquinanti da traffico e la limitazione del traffico veicolare;
- è opportuno procedere con progressività visto che il servizio che si vuole attivare ha carattere innovativo a fronte della specificità dei servizi di consegna merci attuali;
- nell'attuale fase di sperimentazione prevista nell'arco temporale di due anni, è opportuno procedere ad una dilazione dei tempi di entrata in vigore delle presenti disposizioni per consentire un assestamento ed armonizzazione delle azioni dei soggetti interessati;
- l'ordinanza P.G.N. 12068 del 07/03/2005, di cui il presente provvedimento rappresenta proroga, riporta il 30/04/2005 come data di scadenza delle disposizioni in essa contenuta;



Città Patrimonio Mondiale Unesco



Comune di Vicenza
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE MOBILITÀ

PRESO ATTO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21/7842 del 20.3.2003 è stato approvato lo statuto della Società Vicenza Logistica S.r.l. a prevalenza di capitale pubblico, costituita successivamente con atto notarile n. 34208/4396 del 29.10.2003, della quale fanno parte il Comune di Vicenza e le seguenti categorie economiche: E.S.A.C. Ente Servizi Associazione Commercianti S.P.A., C.N.A., FINVI S.R.L., Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza, APINDUSTRIA;
- che si intende procedere con l'implementazione del progetto di attivazione della piattaforma logistica per il rifornimento delle merci, prendendo a riferimento per l'area da servire, con i mezzi a ridotto impatto ambientale, la Zona a Traffico Limitato e le Aree Pedonali incluse nella delimitazione della ZTL;
- a seguito di varie istanze pervenute da operatori del settore trasporti si rende necessario svolgere, d'intesa con gli operatori stessi, approfondimenti delle modalità tecnico-organizzative della distribuzione e raccolta merci atte a perseguire gli obiettivi sopra considerati;

DATO ATTO che è opportuno prorogare l'ordinanza P.G.N. 12068 del 07/03/2005 per le ragioni di cui al punto precedente, nel rispetto del principio di gradualità richiesto dall'attuale fase di sperimentazione;

RITENUTO doveroso prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione e perseguire benefici in termini di riduzione della congestione veicolare e dell'impatto ambientale nelle Zone e Aree interessate dal presente provvedimento;

VISTI gli artt. 5,6,7,12,14,27, e 38 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 ed il D.P.R. 16/12/92 n.495 nonché gli artt. 50 e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 " Testo Unico della Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ";

ORDINA

1. di integrare e modificare i commi 10) e 10 bis) dell'ordinanza n. 3474 del 20 giugno 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ammettendo la circolazione in Zona a Traffico Limitato e nelle relative Aree Pedonali comprese per le operazioni di carico e scarico delle merci e/o cose, con sosta ridotta al tempo strettamente indispensabile alla loro effettuazione, dalle ore 07,00 alle ore 21,00 di tutti i giorni, ai veicoli a ridotto impatto ambientale (alimentazione GPL – GAS Metano – ELETTRICI) in possesso della Società Vicenza Logistica S.r.l., identificabili tramite la scritta "VELOCE Vicenza Eco-LOGistic Center" apposta sulla carrozzeria del veicolo e tramite la documentazione del possesso dei veicoli;
2. Il divieto di circolazione di tutti gli altri veicoli, nella Zona a Traffico Limitato e Aree Pedonali, eccetto:
 - a) i veicoli utilizzati, negli attuali orari di franchigia, per il trasporto di prodotti freschi e deperibili (quali, ad esempio, frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, latticini freschi, derivati del latte freschi, sementi vive e derrate alimentari deperibili trasportate in regime ATP, di norma con veicoli coibentati e frigoriferi), anche se non a ridotto impatto ambientale. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di mt. 0,50 di base e mt.0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola, di altezza pari a 0,20 mt. fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
 - b) i veicoli utilizzati, negli attuali orari di franchigia, per il trasporto di medicinali e materiali edili, anche se non a ridotto impatto ambientale;
 - c) i veicoli dei corrieri espresso e quelli degli uffici postali, purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto, negli attuali orari di franchigia fino al 30 giugno 2005 anche con veicoli a non ridotto impatto ambientale. In deroga a quanto disposto dal punto 10 dell'ordinanza P.G.N. 3474 del 20/06/1996, per detti veicoli non potranno essere rilasciati, per nessun motivo, permessi di transito fuori dagli orari di franchigia;





Comune di Vicenza

DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO SETTORE MOBILITÀ

- d) i veicoli delle categorie di utenti di cui ai punti 6), 6 bis), 6 ter), 9) e altri casi particolari di cui all'ordinanza n. 3474 del 20 giugno 1996 il cui accesso continua ad essere gestito con permessi rilasciati dal Comando di Polizia Municipale secondo le modalità previste nell'ordinanza stessa anche con veicoli a non ridotto impatto ambientale;
 - e) i veicoli utilizzati, negli attuali orari di franchigia, per il trasporto di prodotti alimentari diversi da quelli indicati al punto 2 lettera a del presente provvedimento, per i quali potrà essere richiesto un permesso al Comando di Polizia Municipale (in sostituzione dei cartelli indicatori di colore verde previsti dal punto 2 lettera a) che sarà rilasciato previo parere favorevole del Settore Mobilità;
3. che solo i veicoli utilizzati dalla Società Vicenza Logistic City Center S.r.L., identificabili tramite la scritta "VELOCE Vicenza Eco-LOGistic CEnte" apposta sulla carrozzeria del veicolo e tramite la documentazione del possesso dei veicoli stessi, possono utilizzare le corsie riservate per i mezzi pubblici, usufruendo anche delle strumentazioni di transito prioritario;
 4. di applicare in forma sperimentale e progressiva la presente ordinanza per un periodo di due anni; dalla data del 15 gennaio 2005 sono entrate in vigore le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente atto, mentre i divieti e le relative sanzioni di cui al comma 2 del presente atto entreranno in vigore a partire dal 01 luglio 2005;
 5. che tutti gli obblighi, divieti e limitazioni previsti dal presente provvedimento dovranno essere resi palesi da opportuna segnaletica orizzontale e verticale apposta agli accessi alla Zona a Traffico Limitato e alle Aree pedonali;
 6. che per quanto non meglio specificato nel presente provvedimento si continuano ad applicare le disposizioni previste dall'ordinanza sindacale n. 3474/96 e successive integrazioni;
 7. che la mancata esposizione dei cartelli previsti al punto 2 lettera a) del presente provvedimento oppure la mancata esposizione in modo chiaro e ben visibile sul cruscotto del veicolo di altri permessi previsti dal presente provvedimento comporti l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 commi 1, 8 e 14 I° periodo del C.d.S.;
 8. al punto 6-septies dell'ordinanza P.G.N. 3474 del 20/06/1996 la parola "ciclomotori" è sostituita dalla parola "veicoli a due ruote";
 9. al punto 7 dell'ordinanza P.G.N. 3474 del 20/06/1996 le parole "quelli degli uffici postali e" vengono abrogate.

DISPONE

che il presente provvedimento proroghi, modifichi ed integri la precedente ordinanza P.G.N. 12068 del 07/03/2005 e modifichi ed integri le più articolate ordinanze sindacali del Comune di Vicenza nn. 3474 del 20 giugno 1996 e 16025 del 16 ottobre 1996, successive integrazioni (disciplina della circolazione veicolare nella zona classificata "A"), e che comunque abroghi tutti i provvedimenti e disposizioni contrarie o incompatibili con le norme della presente ordinanza.

MANDA

- a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento;
- ✓ al Comando di Polizia Municipale;
- ✓ alla Segreteria Generale;
- ✓ all'Ufficio Stampa;
- ✓ all'ufficio di Staff del Sindaco;
- ✓ all'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- ✓ all'A.M.C.P.S., Viale S. Agostino 152 Vicenza, per l'esecuzione del presente provvedimento;



Città Patrimonio Mondiale Unesco



Comune di Vicenza
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE MOBILITÀ

all' AIM Settore Trasporti ed Igiene Ambientale, ✓
alla Circostrizione n. 1;
alla Società Vicenza Logistic City Center S.r.l.
all' E.S.A.C. Ente Servizi Associazione Commercianti S.p.A., ✓
alla C.N.A.,
alla FINVI S.R.L., ✓
all' Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza, ✓
all' APINDUSTRIA:

Le infrazioni al presente provvedimento saranno punite con le sanzioni amministrative principali e accessorie stabilite dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 28 APR. 2005

IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITÀ

geom. *Adolfo Trevisan*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico a norma dell'articolo 37 del Codice della Strada con le formalità stabilite nell'articolo 74 del Regolamento dello stesso codice o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.



Città Patrimonio Mondiale Unesco